

AGENZIE MOD. 3.

COMPAGNIA ANONIMA D'ASSICURAZIONE



CONTRO I DANNI DEGLI INCENDI E RISCHI ACCESSORII



A PREMIO FISSO

Autorizzata con RR. Patenti **5 GENNAIO 1883**

STABILITA IN TORINO

Via Maria Vittoria, N. 18 (Palazzo proprio)

Società Anonima per Azioni - Capitale versato L. 1,125,000

Agenzia di

Pinerolo

Polizza N°

7764

Proviene dalli

Polizz

Forma rischio comune coll

a P²² e 7292

Data d'emissione

2 Gennaio 1900

Effetto del rischio

3

Durata della Polizza

Dieci anni

Scadenza

idem

3

Gennaio 1910

Scadenza del Premio annuo

2

Nome dell' Assicurato

Circolo di Coltura di Pinerolo

EDIZIONE **Giugno 1896**

CONDIZIONI GENERALI

1. Le assicurazioni sono regolate dalle presenti condizioni generali e, per quanto non sia in esse espressamente disposto in contrario, dal Codice di commercio 31 ottobre 1882.

2. La Compagnia assicura i fabbricati, le merci, i mobili, le macchine, gli utensili, i prodotti del suolo ed i bestiami contro i danni materiali degli incendi, da qualunque causa questi provengano, fuorché da guerra, da invasione nemica, da tumulto popolare, da una forza militare qualunque, da terremoto o da sviluppo di un vulcano.

Qualora i fabbricati assicurati vengano demoliti o danneggiati per ordine della pubblica autorità al fine d'impedire i progressi di un incendio, la Compagnia ne risarcisce i danni.

3. Sono esclusi dall'assicurazione i fabbricati destinati a deposito od officina di polvere ardente e di altri preparati esplosivi e di zolfanelli fosforici.

I piccoli depositi di tali materie ad uso di rivendita devono essere espressamente specificati nella polizza.

Sono parimenti esclusi dall'assicurazione le pietre preziose, l'oro e l'argento sotto qualunque forma; è però in facoltà della Compagnia di assicurare l'argenteria ad uso di famiglia ed i gioielli montati ad uso personale, ma deve esserne fatta espressa menzione nella polizza.

Sono anche esclusi dall'assicurazione i documenti d'ogni specie, la carta moneta, i biglietti di banca, i titoli di qualunque sorta si al portatore che nominativi, i francobolli, la carta bollata per qualunque uso, compreso le cambiali, le cartoline postali, le marche da bollo, ed in genere qualsiasi carta atta a rappresentare un valore.

Senza espressa dichiarazione nella polizza e senza relativa attribuzione di valore, la Compagnia non ritiene compresi nell'assicurazione: tulli, merletti, trine, *cachemires*, quadri, affreschi, dipinti di pareti o di soffitti, arazzi, statue, raccolte scientifiche, raccolte di antichità o numismatiche, mosaici, oggetti e mobili intarsiati, pianoforti ed ogni altro strumento musicale, biblioteche, e in generale le cose aventi uno speciale valore artistico o d'affetto, siano mobili od infisse.

Nell'assicurazione dei fabbricati non è mai compreso il valore dell'area.

4. L'assicurazione contro i danni dello scoppio del gas inserite all'illuminazione, al riscaldamento e ad uso domestico, dello scoppio degli apparecchi a vapore e della caduta del fulmine può fare oggetto di un contratto speciale ed essere compreso nell'assicurazione contro i danni dell'incendio, mediante adeguato supplemento di premio; in mancanza di speciale menzione, l'assicurazione non si estende a questi danni.

La Compagnia assicura per contratti speciali e mediante adeguato supplemento di premio contro il rischio locativo e quello del ricorso dei vicini.

5. La Compagnia non è responsabile degli oggetti perduti o rubati durante o dopo l'incendio, né di qualunque altro danno diverso da quelli formati oggetto dell'assicurazione.

Essa non è tenuta ad alcun risarcimento per i danni indiretti, come cambiamenti di livellazione o di costruzione, mancanza di locazione o di godimento, sospensione di lavoro, o per qualsiasi altro danno consimile che non riguardi la materialità delle cose contemplate nella polizza.

L'assicurato contro i danni dell'incendio o dello scoppio non potrà, senza il previo consenso scritto della Compagnia, far assicurare da altri i danni dell'improvvisità.

6. Quando l'assicurazione cade sopra merci, prodotti del suolo, macchine ed utensili di fabbriche, od altri oggetti, il cui valore è soggetto a variare, è in facoltà tanto della Compagnia quanto dell'assicurato di domandare, prima dello spirare di ciascuna annata d'assicurazione, la modificazione della somma assicurata: se è l'assicurato che domanda la modificazione egli dovrà darne la giustificazione.

Non si farà luogo a riduzione di valore sulle assicurazioni di fabbricati, quando non ne sia espressamente riservata la facoltà nella polizza.

7. L'assicurato è tenuto a dichiarare il valore degli oggetti da assicurarsi, l'ubicazione, il modo di costruzione e l'uso a cui servono i fabbricati assicurati o contenenti oggetti assicurati, e se egli è o no proprietario dell'area su cui esistono i fabbricati assicurati.

Nelle assicurazioni di oggetti mobili dovrà inoltre dichiararne la qualità e specificare i locali ove si trovano.

8. L'assicurato dovrà parimenti dichiarare se gli oggetti cadenti sotto l'assicurazione siano già assicurati da altri e per qual somma: così pure se, posteriormente alla data della polizza, l'assicurato vorrà far garantire da altri la totalità od una porzione qualunque degli oggetti assicurati dalla Compagnia, sarà in obbligo di farne preventiva dichiarazione ed ottenerne l'approvazione scritta della Compagnia.

Nel concorso di più assicurazioni, qualunque ne sia la data rispettiva, la Compagnia risarcisce i danni in proporzione delle somme da essa assicurate.

9. Il titolo e l'interesse dell'assicurato devono essere dichiarati.

Ove l'uno o l'altro venga a cessare o variare per tutt'altra ragione che di successione a causa di morte della persona assicurata, dovrà esserne fatta dichiarazione alla Compagnia nel termine perentorio di quindici giorni, sotto pena di decadenza dal beneficio dell'assicurazione, rimanendo tuttavia fermo l'obbligo del pagamento del premio. Fatta la dichiarazione l'assicurazione continua, sempre quando la Compagnia non dichiarerà entro quindici giorni con lettera raccomandata alla posta di volerla risolvere.

In caso di alienazione di immobili assicurati per qualsiasi atto tra vivi, l'assicurato deve denunciare al nuovo proprietario l'obbligo di continuare l'assicurazione fino alla sua scadenza, a meno che la Compagnia non preferisca come avanti di risolverla.

Non facendo questa denuncia, l'assicurato è tenuto a pagare alla Compagnia, oltre i premi scaduti che fossero rimasti insoddisfatti, un'annualità di premio a titolo d'indennità.

In caso di fusione, di scioglimento, di cambiamento di società o di cambiamento di ragione sociale, la polizza dovrà essere mantenuta ogni qualvolta il seguito degli affari sociali venga assunto da uno dei soci, il quale sarà tenuto a darne avviso alla Compagnia al più tardi nei quindici giorni successivi al verificarsi dell'uno o dell'altro dei casi indicati superiormente, a meno che la Compagnia non preferisca risolvere il contratto.

10. Sono assimilati ai casi previsti nell'articolo 432 del Codice di commercio i casi in cui negli edifici assicurati o contenenti oggetti assicurati vengano fatti cambiamenti o costruzioni che aumentino o estendano i pericoli di sinistro, o venga negli stessi edifici od in attiguità ai medesimi stabilita una manifattura, un'officina od una professione il cui rischio sia superiore a quelli preveduti nella polizza, o vi siano introdotte materie, merci, derrate od altri oggetti che per loro natura o quantità aggravino il rischio contemplato, o venga a distanza minore di dieci metri costruita una ferrovia o tramvia esercitata con macchine a vapore, o gli oggetti mobili assicurati siano trasportati da un locale indicato in un altro.

In tutti questi casi l'assicurato deve farne dichiarazione alla Compagnia, e sottoporsi a pagare, se vi ha luogo, un aumento di premio, salvo alla Compagnia, se lo preferisca, il diritto di risolvere il contratto. Accadendo un sinistro nell'intervallo tra i fatti da denunciarsi e la dichiarazione dell'assicurato, questi non avrà diritto ad alcun risarcimento.

11. Le dichiarazioni prescritte negli articoli 7, 8, 9 e 10 sono di rigore e dovrà farsene risultare da annotazione scritta sulla polizza; la loro mancanza fa decadere l'assicurato dal beneficio dell'assicurazione.

Non potrà mai supplire all'omessa dichiarazione la prova che la Compagnia avesse altrimenti notizia dei fatti da dichiararsi.

L'assicurato incorre pure nella decadenza dal beneficio dell'assicurazione quando le dichiarazioni contengano falsità od alterazione qualunque, oppure vengano in esse taciute, anche in buona fede, circostanze influenti alla determinazione del rischio od all'applicazione del premio, e ciò quando anche la circostanza occultata, taciuta o falsamente dichiarata non avesse influito sul danno o sulla perdita dell'oggetto assicurato.

12. Quante volte si fa luogo alla decadenza od alla risoluzione dell'assicurazione la Compagnia è sciolta da qualunque obbligazione e le rimangono acquisiti i premi pagati anteriormente all'epoca della dichiarazione di risoluzione o di decadenza.

13. Il contratto di assicurazione viene stabilito e perfezionato mediante la sottoscrizione della polizza ed il contemporaneo pagamento della prima annata del premio. L'obbligazione della Compagnia comincia al mezzogiorno del giorno successivo alla data della polizza, sempre quando non sia stato convenuto diversamente mediante patto espresso in polizza, e sempre quando se ne sia pagato il premio.

L'assicurazione è stipulata per il periodo di tempo determinato nella polizza; essa s'intende rinnovata di pien diritto per un altro periodo di uguale durata e così successivamente, sempreché una delle parti non l'abbia disdetta almeno sei mesi prima della scadenza del termine convenuto. Questa notificazione dovrà essere data personalmente dall'assicurato o per mezzo di rappresentante legale, e la Compagnia dovrà rilasciare all'assicurato regolare ricevuta della data di diffida, senza di che questa non sarà ritenuta valida. La notificazione invece della Compagnia all'assicurato verrà fatta mediante lettera raccomandata.

La tacita rinnovazione non ha luogo per le assicurazioni stipulate per la durata di un anno o meno.

14. Il premio è pagato per annualità anticipate; quello del primo anno si paga all'atto della sottoscrizione della polizza, quegli degli anni successivi devono essere pagati al domicilio della Compagnia o dei suoi agenti allo scadere d'ogni anno dal giorno della data della polizza. Ove l'assicurato non paghi all'epoca stabilita od al più tardi entro i quindici giorni successivi, esso decade dal beneficio dell'assicurazione senza bisogno di alcun diffidamento. La Compagnia conserva il diritto di costringere l'assicurato all'osservanza del contratto con tutti i mezzi concessi dalla legge.

In ogni caso questo non ripiglia il suo effetto a favore dell'assicurato, che al mezzogiorno del giorno successivo all'effettuato pagamento del premio.

L'assicurato non potrà mai opporre alla Compagnia che sia uso di un suo agente di far riscuotere i premi al domicilio degli assicurati, non volendo la Compagnia per fatti di simile natura ammettere alcuna deroga all'obbligo degli assicurati circa al luogo del pagamento.

15. Il sinistro deve essere denunciato dall'assicurato o da altri per esso, entro tre giorni da quello in cui avvenne, all'ufficio centrale della Compagnia od all'agente più vicino.

L'annuncio sarà dato in iscritto, o verbalmente, ma in presenza di due testimoni. L'assicurato deve inoltre fare nello stesso termine la dichiarazione all'autorità amministrativa o giudiziaria del luogo, indicando la causa nota o presunta del sinistro, la sua durata, i mezzi posti in opera per impedirne i progressi, e tutte le circostanze particolari dell'avvenimento, e unendovi lo stato approssimativo del danno sofferto. Una copia autentica di questa dichiarazione verrà trasmessa per cura dell'assicurato alla Compagnia od al suo agente nei tre giorni successivi.

Questi termini sono perentori salvo si giustifichi dall'assicurato un legittimo impedimento; in ogni caso, trascorsi quindici giorni, senza che l'assicurato abbia adempito all'obbligo di presentare la prescritta dichiarazione, s'intenderà per ciò solo decaduto da ogni diritto.

L'assicurato adopererà tutti i mezzi in suo potere onde estinguere l'incendio ed arrestare i progressi e preservare le cose assicurate. Delle spese necessarie e debitamente giustificate come tali, sostenute dall'assicurato in adempimento di quest'obbligo, egli presenterà nota dettagliata alla Compagnia, la quale ne terrà conto, a suo giudizio, nel risarcire il danno.

16. La descrizione e la valutazione degli oggetti assicurati contenuti nella polizza e neppure le visite che siansi praticate sul luogo dal rappresentante della Compagnia, non fanno prova dell'esistenza e del valore di questi al momento dell'incendio. L'assicurato è tenuto a giustificare con mezzi plausibili tanto l'esistenza ed il valore degli oggetti colpiti dal sinistro, quanto il danno reale sofferto ed il suo importare.

17. La ricognizione e la valutazione del danno si fanno di comune accordo o col mezzo di periti; di questi la Compagnia e l'assicurato ne nominano uno per ciascuno; i due nominati ne eleggono un terzo, il quale dovrà essere scelto fuori del Circondario in cui è successo il sinistro, sempreché una delle parti lo domandi. Ciascuna delle parti sopporta le spese e gli onorari del perito che ha nominato: quelle del terzo perito sono a carico comune.

18. I periti eseguiscano unitamente le operazioni loro commesse.

19. Nelle perizie devono venire osservate le seguenti norme:

Se trattasi di cose immobili, è duopo teterminare:

a) La spesa necessaria per la integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato danneggiato senza tener conto del valore dell'area;

b) Il valore del fabbricato al momento del sinistro; il che si ottiene attribuendo al complesso degli elementi tutti che servono a costituire la stima indicata ad a un deprezzamento stabilito, in relazione all'ubicazione, al grado di vetustà, allo

stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, all'uso e ad ogni relativa circostanza concomitante;

c) Il valore di costruzione a nuovo di tutte le parti del fabbricato rimaste illese, attribuendovi il deprezzamento come alla lettera b;

d) Il valore delle parti rimaste danneggiate, tenuto conto del loro deprezzamento, in confronto del loro valore di costruzione a nuovo; come alla lettera b, e dell'ulteriore deterioramento causato dal sinistro; più il valore di tutti i materiali rimasti atti o meno ad essere reimpiegati.

L'importo ottenuto alla lettera b, diminuito della somma degli importi ottenuti alle lettere c e d costituisce l'ammontare del danno.

Se trattasi di cose mobili, merci, macchine, prodotti del suolo e movimenti:

a) Si stima il valore che, in relazione alla loro specie, qualità, condizione, età, collocamento, uso, adozione di nuovi metodi o trovati, od altre cause, tenuto conto del rispettivo deterioramento, avevano al momento dell'avvenuto sinistro tutte le cose assicurate, la cui esistenza venne accertata tanto nel locale colpito da sinistro, quanto in altri locali nei quali si trovassero altre cose cumulativamente assicurate, ma rimaste illese. Le merci in fabbricazione sono valutate allo stato greggio al prezzo del giorno, aggiuntevi le spese di fabbricazione fino al momento del sinistro;

b) In base alla stima ad a si determina il valore di quelle fra le cose stesse che furono salvate o rimasero illese;

c) Si stima il valore ricavabile al giorno del sinistro dalle cose danneggiate.

Ottenuti questi tre elementi, dalla stima a, si deducono i risultati rinvenuti di quelle b e c ed il residuo costituisce l'ammontare del danno.

20. Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di ogni singola categoria delle cose assicurate erano al momento del sinistro uguali od inferiori a quelli loro attribuiti nelle rispettive partite di polizza, l'assicurato ha diritto all'integrale risarcimento del danno.

Se al contrario ne risulta che i valori di una o più categorie delle cose assicurate eccedevano al momento del sinistro quelli loro attribuiti nelle rispettive partite di polizza, l'assicurato, rimanendo per la eccedenza assicuratore di sé medesimo, sopporta in tale qualità la sua parte proporzionale di danno.

La medesima regola proporzionale vale per le spese di cui all'art. 15.

21. La Compagnia ha il diritto, non però l'obbligo, di acquistare al prezzo di stima da dichiararsi dai periti gli effetti mobili, le merci e le derrate danneggiate dal sinistro, come pure i materiali provenienti dai fabbricati sinistrati.

È parimenti riservato alla Compagnia il diritto di far riparare i fabbricati danneggiati o distrutti dal sinistro, come di sostituire in natura gli effetti, i mobili e le derrate deperite o distrutte; il tutto o di comune accordo od a giudizio di periti.

22. La somma alla quale verrà liquidato il compenso dovuto dalla Compagnia all'assicurato sarà, salvo il caso di opposizioni notificate, pagata dopo regolato il conto, e trascorsi trenta giorni dalla data del sinistro, a termini dell'art. 1951 del Codice civile.

Accaduto il sinistro, e qualunque sia l'importanza del danno, la Compagnia ha diritto, facendone la dichiarazione all'assicurato mediante una semplice lettera raccomandata alla posta entro quaranta giorni successivi, di risolvere questo e gli altri contratti d'assicurazione che avesse collo stesso assicurato. L'assicurato non ha diritto a rimborso del premio per l'anno in corso di cui nella polizza relativa al sinistro.

23. Qualunque azione contro la Compagnia è estinta di pien diritto colla decorrenza di un anno dal giorno del sinistro.

24. In forza della polizza d'assicurazione e senza bisogno d'altro titolo o mandato, la Compagnia è surrogata nella pienezza di tutti i diritti, azioni e ricorsi che a termini di legge possano competere all'assicurato contro chiunque per la responsabilità dei danni del sinistro. Al ricevere il pagamento dell'indennità liquidata, l'assicurato deve confermare questa surrogazione senza guarentigia per sua parte e fino alla concorrenza della somma ricevuta, dei suoi accessori e delle spese incontrate dalla Compagnia, con prelazione allo stesso assicurato.

25. Di regola l'assicurato deve applicare in posizione facilmente visibile sugli immobili assicurati o contenenti cose assicurate le lastre della Compagnia. Il costo delle lastre da applicarsi e le spese di spedizione della polizza e di tutti gli atti dipendenti dalla medesima sono a carico dello assicurato e pagati all'atto della sottoscrizione.

Le tasse ed i diritti di bollo Governativi relativi alla polizza e agli atti dipendenti da essa, come pure le maggiori tasse e diritti di bollo che fossero in seguito stabiliti dal Governo, sono e saranno sempre a carico esclusivo dell'assicurato, che dovrà rimborsare la Compagnia anche ove questa fosse obbligata ad anticiparne il pagamento.

26. La Compagnia accorda un abbuono del dieci per cento sul premio annuo di tutte le assicurazioni contratte per cinque anni. L'abbuono è del doppio per le Opere pie, per gli Enti ecclesiastici e per le pubbliche Amministrazioni.

27. La domanda di pagamento dei premi è portata avanti la competente autorità giudiziaria del domicilio dell'agente, che ha rilasciato la polizza, intendendosi per tale effetto fatta quivi elezione di domicilio dall'assicurato, a senso dell'art. 19 del Codice civile: l'assicurato non potrà mai opporre a tale domanda verun'altra eccezione fuorché quella dal pagamento debitamente giustificato.

A senso di quanto è prescritto dalle Condizioni Generali della presente, l'assicurato o dichiara:

a) Che non proprietari dell'area su cui esistono i fabbricati assicurati alle partite N.

Che nel decennio precedente la data della presente, le cose assicurate non soffersero sinistri.

b) Che nel decennio precedente la data della presente, l'assicurato non soffersero non sinistri per L. non e che era assicurato presso non

c) Che le cose assicurate non erano assicurate dall' non Compagni non e che sulle stesse non esist non ora riferibilmente all' non partit. non assicurazion non per L. non presso l' non Compagni.

con Pol. N. non duratur non fino al non

d) Che nei fabbricati assicurati, o contenenti cose assicurate, o nella loro immediata contiguità o a distanza minore di dieci metri da essi non esistono rischi contemplati dall'art. 10 delle Condizioni Generali; e precisamente non

L' non assicurato e dichiara non inoltre che le descrizioni delle cose assicurate sono conformi alle proprie dichiarazioni, e valgono a determinare la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero di comune accordo convenute le relative misure di premio.

Ciò premesso la Compagnia e per essa l' sottoscritt non assicura non contro i danni d'incendio non del gas non alle condizioni generali e speciali che precedono ed alle particolari che seguono al non Circolo di Cultura in fusione del suo presidente domiciliat in non Pinerolo che agisce in qualità di non proprietario non

N. S/E.

COMPAGNIA ANONIMA
CONTRO I DANNI DEGLI INCENDI



D'ASSICURAZIONE
E RISCHI ACCESSORII

AGENZIA
 di Pinerolo

A PREMIO FISSO
 STABILITA IN TORINO DAL 1833
 Via Maria Vittoria, 18, palazzo proprio
 Società Anonima per Azioni — Capitale versato L. 1,125,000



Ricevuto da 1 sig. Circolo di Cultura di Pinerolo
 la somma di lire Quattro Cento Novantadue
 per quota anticipata del primo anno della Polizza N. 7764 in data 2 gennaio 1910.

Premio L.	<u>153</u>	<u>196</u>
Tassa »	<u>23</u>	
Accessorii »	<u>275</u>	<u>316</u>
Tassa sugli accessori »	<u>41</u>	
CATEGORIA <u>IV</u>		
TOTALE L.		<u>492</u>

L' Agent [Signature]

[Signature]
[Signature]

gli oggetti qui appresso indicati e descritti per la somma
 di lire Quemila
 pella durata di anni dieci a partire dal mezzodi del giorno
3 Gennaio 1900. fino al mezzodi del giorno 3 Gennaio 1910.

Per la validità della presente assicurazione, l'assicurato ha pagato, contro ricevuta a parte, la somma di
 lire 4.92 risultante dalla seguente liquidazione:

Premio dal <u>3 Gennaio 900</u> al <u>3 Gennaio 901</u> L.	153	
Tassa governativa, Categoria <u>IV</u> cent. <u>15</u> per lira	23	
Totale premio e tassa L.	176	176
ACCESSORII.		
Spese di polizza L.	1.25	} L. 2.75
N° <u>1</u> lastr. a	1.50	
Tassa come sopra di cent. <u>15</u> per lira sugli accessori	41	
Totale L.		4.92

promettendo ed obbligandosi di pagare nel giorno 2 Gennaio di ciascuno degli anni
 successivi, e fino alla scadenza del termine convenuto, la quota annua di lire Una L. 76.
 e cioè L. 1.53 per premio e L. 0.23 per tassa governativa, e sottomettendosi inoltre a tutte le dis-
 posizioni della presente Polizza fatta in doppio originale e sottoscritta dalle Parti.

PARTITE	DESCRIZIONE DELLE COSE ASSICURATE	VALORE ASSICURATO	PREMIO per ogni MILLE LIRE	IMPORTARE
1	A Mobili ad uso di un circolo di lettura, consistenti in tavole, sedie, scaffali, addobbi, specchi, pendole, cortinaggi, oggetti di cancelleria, diramazione del gas ed apparecchi relativi combustibile ecc. nel complessivo valore di Lire <u>1000</u>			
	B Libri, riviste e giornali ingenui, nel valore di <u>1000</u> .	2000.	75	150
	Esistenti gli oggetti sudescritti in cinque ambienti a volta al primo piano della casa di semplice abitazione civile, costrutta di rivo, coperta a lastagne, sita in Pinuolo, Via Carlo Alberto N° 5 di proprietà delli Sig. Maccari Clemente e Giovanni Fratelli, disfitta ed assicurata con Polizza N° 7292 di questa stessa Agenzia.			
	Garanzia supplementare contro i danni che lo scoppio del gas ad uso illuminazione, può cagionare agli oggetti di cui alla partita N° 1. Anche allora che non fu segna			
	A RIPORTARE	L. 2000.		150

PARTITE	DESCRIZIONE DELLE COSE ASSICURATE	VALORE ASSICURATO	PREMIO per ogni MILLE LIBRE	IMPORTARE
	<p style="text-align: center;">RIPORTO</p> <p>incendio fino alla competente somma ad usi oggetti attribuita di Lire Duemila</p>	L. 2000.		150
			a 10	20
				170
	Sconto 10%			17
	Premio netto			153
	Cassa Governat. IV Categ. 15%			23
	Totale valore assicurato Lire Duemila	L. 2000.		176
	Pinerolo, 2 Gennaio 1899.			
	L'Agente M. Monnet	L'Assicurato Col. Rendat. V. V. Col. Ferrero		



A RIPORTARE

L.

N.º 7764 del 2 Gennaio 1900.



COMPAGNIA ANONIMA D'ASSICURAZIONE
CONTRO I DANNI D'INCENDIO E RISCHI ACCESSORII

A PREMIO FISSO

stabilita nel 1833 in Torino

Via Maria Vittoria, 18

Società Anonima per Azioni -- Capitale versato L. 1,125,000

POLIZZA D'ASSICURAZIONE
dell' **AGENZIA**

di.....

